



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**
- ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- ART. 5 CATEGORIE DELLE LOCALITÀ**
- ART. 6 IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO**
- ART. 7 PACCHETTI PUBBLICITARI**

TITOLO II: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

- ART. 8 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**
- ART. 9 PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI**
- ART. 10 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**
- ART. 11 SOGGETTO PASSIVO**
- ART. 12 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**
- ART. 13 DICHIARAZIONE DELLA PUBBLICITÀ**
- ART. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**
- ART. 15 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**
- ART. 16 ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

TITOLO III: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 17 OGGETTO**

ART. 18 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 19 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 20 AFFISSIONI DIRETTE
ART. 21 AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI
ART. 22 SPAZI PRIVATI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 23 RIDUZIONE DEL DIRITTO
ART. 24 ESENZIONI DAL DIRITTO
ART. 25 PAGAMENTO DEL DIRITTO

TITOLO IV: DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 26 ARCHIVI E REGISTRI
ART. 27 MODALITÀ DI GESTIONE
ART. 28 RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

TITOLO V: ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 29 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA
ART. 30 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
ART. 31 PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 32 SANZIONI TRIBUTARIE
ART. 33 SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO VI: CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PGIP

ART. 34 CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, DELLE AFFISSIONI E DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO VII: ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 35 NORME TRANSITORIE
ART. 36 ABROGAZIONI E NORME FINALI
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed individua i criteri per la redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, secondo le disposizioni e i principi contenuti nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni nel Comune di Altamura sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Nel territorio di questo Comune, la cui popolazione residente al 31 Dicembre 2010 era di 69.662 unità (fonte anagrafe comunale), si applicano, per la determinazione dell'imposta e del diritto, le tariffe stabilite dal D.Lgs. 507 e s.m.i. per i Comuni classificati in classe III (terza).
2. In virtù dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e successive modifiche le tariffe dell'imposta e del diritto devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. Il contribuente che abbia versato l'imposta o il diritto applicando le tariffe dell'anno precedente e modificate successivamente, è tenuto ad effettuare l'eventuale versamento integrativo, senza sanzioni ed interessi, secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.
4. Le maggiorazioni d'imposta e del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni dell'imposta e del diritto non sono cumulabili.

ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile che svolge le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 5 CATEGORIE DELLE LOCALITÀ

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Altamura è suddiviso in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le seguenti località:

VIA VITTORIO VENETO - VIA GRAVINA - VIA DEI MILLE - PIAZZA MERCADANTE - VIALE MARTIRI DEL 1799 - CORSO UMBERTO I° - CORSO VITTORIO EMANUELE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA - PIAZZA RESISTENZA - PIAZZA SANTA TERESA - VIA BARI - VIALE REGINA MARGHERITA - VIA MATERA - VIA SANTERAMO - VIA OTTAVIO SERENA - VIA XX SETTEMBRE - PIAZZA ZANARDELLI - L'INTERO CENTRO STORICO.

La superficie complessiva delle suddette località non è superiore al 35% (trentacinque per cento) del centro abitato comunale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 507/93, come delimitato dalla deliberazione della G.C. n. 70 del 03/07/2012.

3. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.
4. Alla pubblicità ed alle affissioni, avente carattere commerciale, effettuate nelle località appartenenti alla categoria speciale la tariffa dell'imposta e del diritto risulta essere uguale alla tariffa normale.
5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni adibiti all'esposizione di messaggi di natura commerciale, installati in categoria speciale, non può essere superiore al 50% della superficie complessiva degli impianti per le affissioni commerciali.

ART. 6 IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

1. Allo scopo di garantire una adeguata pianificazione ed una corretta e funzionale collocazione nel territorio comunale degli elementi di arredo urbano, il Comune, valutate le esigenze di pubblica utilità, si riserva di individuare nel tempo la quantità, l'ubicazione, le caratteristiche e le modalità di installazione degli impianti pubblicitari di servizio, come individuati dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di esecuzione e dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Gli spazi pubblicitari degli impianti di cui al precedente comma potranno essere concessi in gestione a soggetti privati, previa deliberazione della Giunta Comunale, mediante procedure ad evidenza pubblica.
3. La gestione è disciplinata da un apposito disciplinare, nel quale dovranno essere individuati gli impianti, la durata della gestione stessa ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, valorizzato eventualmente anche sotto forma di controprestazioni consistenti in forniture e/o servizi a titolo gratuito in forma di sponsorizzazione, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio, l'entità del deposito cauzionale, le

spese, modalità e tempi, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della gestione e simili.

4. Non saranno presi in considerazione progetti ed istanze di autorizzazione ad installare impianti pubblicitari di servizio al di fuori della pianificazione e delle procedure previste dai commi precedenti.

ART. 7 PACCHETTI PUBBLICITARI

1. Al fine di evitare il proliferare di installazioni pubblicitarie isolate, sia pure tecnicamente conformi alla norma, ma non facenti parte di una progettazione organica ed omogenea causando il fenomeno noto come “*aggregati di impianti*”, e garantire allo stesso modo l’accesso al mercato al maggiore numero di operatori del settore, il Comune si riserva, in ogni tempo, di individuare gli spazi disponibili su tutto il territorio di competenza dove collocare impianti di pubblicità permanente facenti parte di una progettazione organica e coerente con l’ambito urbano raggruppandoli, in modo omogeneo, in cosiddetti “pacchetti pubblicitari” da assegnare alle imprese interessate, previa delibera di Giunta Comunale e con procedura ad evidenza pubblica, con previsione di un canone concessorio. Con appositi disciplinari si definiranno i rapporti giuridici tra l’ente e i soggetti assegnatari.
2. I progetti e le istanze di autorizzazione ad installare impianti pubblicitari di pubblicità permanente, che insistono negli ambiti già individuati dalla Giunta Comunale ai sensi del comma precedente, non saranno presi in considerazione al di fuori della pianificazione e delle procedure dallo stesso previste.

TITOLO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

ART. 8 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Per la definizione dei mezzi pubblicitari si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento di esecuzione nonché alle Norme Tecniche di Attuazione del PGIP.

ART. 9 PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
2. L’importo dei canoni di locazione o concessione è stabilito con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od aree utilizzate.

ART. 10 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. Per esercizio di attività economica di cui al comma precedente, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

ART. 11 SOGGETTO PASSIVO

1. È tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 12 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 13 DICHIARAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o concessionario una dichiarazione ai fini fiscali, anche cumulativa, utilizzando la modulistica appositamente predisposta o riproducendone il contenuto.
2. Nella dichiarazione devono essere indicate:
 - a) la tipologia e le dimensioni dei mezzi pubblicitari, specificando se trattasi di pubblicità luminosa o illuminata;
 - b) l'ubicazione degli stessi con la specificazione delle eventuali strade ricadenti in categoria speciale;
 - c) la durata dell'esposizione pubblicitaria;
 - d) i dati e le informazioni relative al soggetto che effettuerà l'esposizione pubblicitaria e quelli relativi al soggetto, azienda e/o prodotto reclamizzati;
 - e) gli estremi dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari e dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, ove previste;
 - f) la comunicazione di avvalersi del pagamento rateale dell'imposta per l'importo superiore ad euro 1.549,37.
 - g) ogni altra informazione utile per l'applicazione dell'imposta.
3. Alla dichiarazione devono essere allegate la documentazione a supporto della stessa e la quietanza del versamento dell'imposta in unica soluzione o della prima rata. In quest'ultimo caso, sarà cura del contribuente trasmettere tempestivamente all'ufficio copia delle quietanze di versamento delle rate successive.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione. Il Comune o Concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12/13 e 14, commi 1 – 2 – 3, del D.Lgs. n. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
7. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

ART. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato prima dell'esposizione pubblicitaria dovendo la relativa quietanza essere allegata alla dichiarazione di cui al precedente articolo n. 13.
3. Il versamento deve essere effettuato attraverso i canali di pagamento consentiti dalla Legge per le Pubbliche Amministrazioni e individuati dal Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e tenuto conto dei sistemi informativi del Comune garantendo, sia in caso di riscossione diretta da parte del Comune che in caso di affidamento in concessione del tributo, l'acquisizione diretta da parte del Comune delle entrate riscosse. È escluso in ogni caso il pagamento diretto in contanti dell'imposta presso gli uffici comunali o gli sportelli del Concessionario.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta anticipatamente e in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate - qualora sia di importo superiore ad euro 1.549,37 – di cui la prima può essere versata fino al 31 gennaio e le successive entro il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione delle tariffe avvenga in prossimità della scadenza naturale del 31 gennaio o successivamente e al fine di dare ai contribuenti un congruo periodo di tempo per effettuare il versamento, con provvedimento del Dirigente del Settore Finanziario può essere differito il termine per il pagamento dell'imposta. Nel caso di pagamento rateale, il differimento fino al 31 marzo è riferito alla rata in scadenza nel mese di gennaio e il differimento fino al 30 giugno è riferito alle rate in scadenza nei mesi di gennaio e di marzo.
6. Il differimento di cui al comma precedente, a prescindere dalla deliberazione o dalla modifica delle tariffe, può essere disposto anche per esigenze organizzative e gestionali dell'ufficio e nell'interesse dei contribuenti.
7. In caso di modificazioni al presente regolamento che incidano sulla quantificazione dell'imposta, il differimento dei termini è previsto dalla stessa deliberazione di approvazione delle stesse.
8. Qualora le modificazioni intervengano successivamente al 31 gennaio, senza che nel contempo venga differito il termine di scadenza dei pagamenti, il contribuente provvederà al versamento della differenza dell'imposta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione.
9. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. L'importo minimo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi dell'imposta comunale sulla pubblicità, in deroga a diverse disposizioni di legge o di regolamento, è fissato in euro due.

ART. 15 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. L'assenza dello scopo di lucro dovrà rilevarsi dall'atto costitutivo e dallo statuto. I requisiti sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di inizio o di modifica dell'esposizione pubblicitaria. Ai fini della verifica, anche a campione, dell'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, l'ufficio tributi può invitare il soggetto passivo a presentare, per acquisirne copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo

stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari nel termine massimo di un anno dalla prima.

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, i quali dovranno attestare tale loro qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicizzata;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) per i manifesti delle ONLUS in virtù dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.

I requisiti, nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d), possono essere verificati anche attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili e sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di inizio o di modifica dell'esposizione pubblicitaria. Ai fini della verifica, anche a campione, dell'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, l'ufficio tributi può invitare il soggetto passivo a presentare, per acquisirne copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere.

In ogni caso le riduzioni sopra indicate non si applicano nel caso in cui al messaggio pubblicitario siano associati messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 16 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
Ai fini dell'applicazione delle precedenti lettere a) e b), per vetrina di esercizio s'intende quella porzione interna di locale, protetta sul fronte strada da vetrate, nella quale vengono generalmente esposte le merci in vendita. Conseguentemente, le forme pubblicitarie poste all'esterno delle vetrate, porte e finestre, sono escluse dal regime esonerativo di cui al presente articolo.
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993.
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; a tal fine gli interessati devono presentare l'autocertificazione ed esibire la documentazione indicata nella lettera a) del precedente articolo ("riduzione dell'imposta").

i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

l) L'Imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie. In presenza di più insegne si fa riferimento all'intera superficie.

m) È soggetta alla medesima esenzione, per il periodo di durata dei lavori, l'esposizione di ulteriori insegne di esercizio con superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, in aggiunta a quelle già presenti, ma non visibili per la presenza del cantiere, sempre nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dei regolamenti edilizi. Per beneficiare dell'esenzione l'interessato dovrà presentare, all'Ufficio tributi o al Concessionario, apposita istanza scritta e documentata, dichiarando di aver rispettato per l'installazione le norme al tempo vigenti.

n) Non è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità l'esposizione di sole immagini, disegni e/o fotografie oppure oggetti raffiguranti i prodotti venduti e/o l'attività svolta qualora gli stessi non riportino e non siano completati da scritte pubblicitarie, marchi, loghi ecc. e pertanto svolgano una funzione puramente decorativa.

TITOLO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 17 OGGETTO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale. Esso è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede, altresì, all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Fermo restando, in fase esecutiva, il diretto controllo del Comune o del Concessionario sull'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente Regolamento, le operazioni materiali di affissione e di rimozione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti affissivi, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali sia particolari all'uopo impartite dagli uffici comunali.

ART. 18 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La commissione deve indicare il numero di manifesti che si vogliono affiggere, il loro oggetto e formato, la percentuale da attribuire alla categoria speciale e le informazioni utili ad identificare il richiedente ed il soggetto per conto del quale la commissione stessa è prodotta.
3. La commissione deve essere prodotta utilizzando la modulistica resa disponibile dall'Ufficio Affissioni o dal Concessionario o in forma libera, purché abbia il medesimo contenuto della prima. La presentazione della commissione può essere effettuata con le modalità indicate dagli uffici (di persona, per posta, fax, e-mail).
4. Al fine di consentire agli uffici un'adeguata pianificazione del lavoro e/o per comunicare agli interessati stessi l'eventuale indisponibilità totale o parziale di spazi o altre problematiche ostative, le commissioni, anche per le affissioni istituzionali, dovranno pervenire con congruo anticipo rispetto alla data richiesta di inizio affissione. Per analoghe esigenze gestionali le commissioni non potranno essere effettuate con un anticipo sulla data dell'affissione superiore a novanta giorni.
5. I manifesti da affiggere potranno essere consegnati o fatti recapitare fino all'ora di chiusura al pubblico dell'ufficio del giorno precedente l'affissione. I manifesti presentati il giorno stesso dell'affissione saranno materialmente attaccati il primo giorno lavorativo successivo senza pretesa alcuna del committente. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio del giorno precedente l'affissione, salvo protrazione autorizzata della stessa per i casi di estrema urgenza, preceduti da opportuno preavviso. Tali manifesti, se presentati il giorno stesso dell'affissione, saranno attaccati solo in caso di disponibilità del personale incaricato.
6. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con apposito timbro recante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.
7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente - da formularsi unitamente alla commissione o comunque prima che abbiano inizio le operazioni materiali di affissione - l'Ufficio Affissioni mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Non saranno evase richieste di elenchi di posizione presentate dopo l'esecuzione dell'affissione. Il presente comma trova applicazione anche per le affissioni istituzionali o comunque non commerciali.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, l'Ufficio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto o con altri mezzi idonei al committente.
9. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto o con altri mezzi idonei entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
10. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione, causato da avverse condizioni atmosferiche o da mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, o il Concessionario, in caso di gestione in concessione, rimborsa le somme versate nei termini di legge decorrenti dalla data delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7.
11. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. Nella comunicazione di annullamento della commissione, l'interessato farà istanza di rimborso della metà del diritto già versato.
12. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio e/o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta

di ricambio. I manifesti di scorta sono distrutti dopo la scadenza del periodo di affissione. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificata l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi, ne dà comunicazione al richiedente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale. È facoltà dell'interessato segnalare all'Ufficio la necessità di sostituire manifesti strappati o deteriorati consegnando le copie di ricambio. Gli spazi relativi rimangono a disposizione del committente per la durata preventivata. Non è ammessa proroga della durata dell'affissione o rimborso parziale del diritto versato per i giorni o frazioni di giorno rimasti scoperti nelle more della sostituzione dei manifesti. È fatta salva la possibilità di presentare nuova commissione versando i relativi diritti nel caso di disponibilità degli spazi dopo la scadenza del periodo previsto.

13. La data di inizio dell'affissione che cade il sabato, la domenica o in altro giorno festivo o, comunque, non lavorativo, si intende differita al primo giorno lavorativo utile. In tal caso, il committente non può avanzare pretesa alcuna nei confronti del Comune o del Concessionario o richiedere rimborsi parziali del diritto versato per i giorni non lavorativi in cui l'affissione non è stata effettuata. Il presente comma si applica anche per le affissioni istituzionali richieste dagli uffici comunali o da altre Autorità o Enti Pubblici che, nell'organizzazione dei propri servizi e nella gestione delle scadenze, ne dovranno tenere conto.
14. Nel primo giorno dell'affissione, i manifesti sono attaccati dal personale addetto nel corso della mattinata o del pomeriggio, secondo i carichi di lavoro, l'organizzazione interna degli uffici e l'ubicazione dei pannelli o degli spazi destinati alle affissioni. Nessuna pretesa può essere avanzata dal committente in merito all'orario dell'affissione.
15. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti e nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
16. Il Comune mette a disposizione degli utenti un circuito o, se istituiti dal Piano delle Affissioni, più circuiti di impianti di affissione dislocati sull'intero territorio comunale, comprendendo sia le zone in categoria normale sia quelle in categoria speciale. Le affissioni richieste saranno effettuate all'interno del circuito o degli eventuali circuiti previsti. Conseguentemente, al fine di garantire una corretta e celere gestione del servizio e delle commissioni, è fatto divieto di richiedere, per qualunque tipo di manifesto e finalità, l'affissione in posizioni singole e determinate o su particolari impianti piuttosto che altri. È consentita la scelta di un circuito o di due circuiti particolari nel caso in cui siano stati istituiti più circuiti di impianti.
17. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al competente ufficio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine suddetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse. In ogni caso il reclamo ha effetto dal giorno della presentazione. Sul reclamo si pronuncia, in grado unico ed in via definitiva, il Dirigente del competente Settore, sentito il Funzionario responsabile.
18. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

ART. 19 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o Concessionario, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi (in caso di istituzione del servizio in tali ore o giorni), è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
6. Nell'Ufficio Affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 20 AFFISSIONI DIRETTE

1. Il Comune di Altamura stabilisce di destinare una percentuale della superficie complessiva prevista per le affissioni, quantificata dal PGIP di cui al successivo art. 34, per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. Per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, commi 1 e 4, del Decreto Legislativo n. 507/1993.
2. La concessione a soggetti privati di impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili è preceduta da una deliberazione della Giunta Comunale e da una procedura ad evidenza pubblica.
3. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio, l'entità del deposito cauzionale, le spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili.
4. In deroga a quanto previsto dall'art.12 del D.Lgs. n. 507/1993, quando i Concessionari degli impianti destinati ad affissioni dirette si succedano in corso d'anno nella titolarità della concessione di un impianto affissivo la relativa imposta di pubblicità viene loro applicata in relazione al numero di mesi in cui si è protratta la concessione sulla base di una tariffa mensile pari ad 1/12 della tariffa annuale prevista dalla citata norma di legge.
5. Ove il passaggio dell'impianto tra un Concessionario e l'altro si sia verificato in corso di mese, l'imposta relativa a quel mese sarà computata per intero in capo al Concessionario che ha gestito l'impianto per più di 14 giorni, mentre non è computata in capo al Concessionario subentrante.

ART. 21 AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI

1. I manifesti funebri (notizia del decesso, ringraziamenti della famiglia, partecipazioni, trigesimi, anniversari e simili) sono affissi direttamente a cura delle imprese funebri negli spazi appositamente a ciò destinati, così come individuati dal Piano delle Affissioni, oltre che in prossimità dell'abitazione del defunto o degli ospedali e delle case di cura e/o di riposo e simili.
2. Gli impianti in questione sono assegnati in concessione, a fronte del pagamento di un canone periodico, alle imprese interessate. Le modalità di assegnazione e di gestione della concessione, i diritti e gli obblighi, sono definiti in apposito disciplinare approvato dalla Giunta Comunale. I rapporti tra il Comune e le imprese funebri sono regolate da apposite convenzioni.
3. Al fine di tutelare il decoro della città si stabilisce che:
 - a) I manifesti funebri devono recare la data di affissione e il nominativo dell'impresa esecutrice e possono rimanere affissi per un periodo non superiore a sette giorni.
 - b) Trascorso il periodo di cui alla precedente lettera devono essere rimossi o coperti da nuovi manifesti. La rimozione è a cura delle imprese concessionarie che hanno provveduto all'affissione sia per i manifesti collocati negli spazi dedicati sia per quelli collocati in prossimità dell'abitazione del defunto o degli ospedali e delle case di cura e/o di riposo e simili.

ART. 22 SPAZI PRIVATI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano delle Affissioni anche su beni di privati, previo consenso anche tacito da parte dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini del pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nelle NTA del PGIP.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso, indennità e riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.
5. È fatto espresso divieto di utilizzare gli spazi suddetti per le affissioni dirette da parte di privati ed imprese.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, oltre il recupero dell'imposta o del diritto non versati, maggiorati di sanzioni tributarie ed interessi, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 23 RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 507/1993;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, la cui assenza dovrà rilevarsi dall'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, i quali dovranno attestare tale loro qualifica;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari, nel caso di affissione a cura del Comune;

f) per i manifesti delle ONLUS in virtù dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.

ART. 24 ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; le finalità istituzionali dei manifesti devono essere attestate dai responsabili dei servizi interessati contestualmente alla richiesta presentata all'Ufficio Affissioni;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri Comuni aventi ad oggetto la diffusione di messaggi di natura esclusivamente istituzionale;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

ART. 25 PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato precedentemente o contestualmente alla richiesta del servizio, alla quale deve essere allegata idonea quietanza. Non viene dato seguito alla commissione pervenuta priva della quietanza del versamento del relativo diritto, fino al ricevimento della stessa.
2. Il versamento deve essere effettuato a mezzo bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune o al Concessionario, utilizzando i prestampati distribuiti dall'ente; qualora venissero usati bollettini diversi sugli stessi dovranno essere riportate tutte le informazioni richieste per l'esecuzione del servizio. Sul punto, sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni normative dell'autorità nazionale o regionale. Ulteriori e diverse modalità di pagamento saranno rese note dall'Ufficio o dal Concessionario se attivate e disponibili. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è escluso il pagamento diretto in contanti del diritto presso l'Ufficio Affissioni o gli sportelli del Concessionario.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'importo minimo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi del diritto sulle pubbliche affissioni, in deroga a diverse disposizioni di legge o di regolamento, è fissato in euro due.
5. Il contribuente che abbia versato il diritto applicando le tariffe dell'anno precedente e modificate successivamente, è tenuto ad effettuare l'eventuale versamento integrativo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 26 ARCHIVI E REGISTRI

1. L'Ufficio o, nel caso di concessione, il Concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti archivi e registri:
 - a) archivio, anche informatico, in cui sono catalogate tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 507/1993 in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze;
 - b) registro, anche informatico, in cui sono annotate, in stretto ordine cronologico, tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993, degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 6° e 7°, degli eventuali conseguenti rimborsi e della comunicazione ai sensi del comma 8° dello stesso articolo.
2. Tutti i registri cartacei sono numerati e vidimati in ogni pagina dal Funzionario Responsabile del tributo del Comune o del Concessionario prima di essere posti in uso.

ART. 27 MODALITÀ DI GESTIONE

1. La gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata mediante concessione ad uno dei soggetti iscritti all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui al Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al Concessionario spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e s. m. i.
3. Il Comune provvede a vigilare, anche a mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.
4. Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale può deliberare, ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 la gestione diretta da parte dell'Ente.

ART. 28 RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni con apposita istanza da presentare al Comune entro i termini previsti dalla legge per la richiesta di rimborso dei tributi locali. Sulle somme da restituire spettano al contribuente gli interessi nella misura al tempo vigente. Il Comune provvede alla restituzione dell'imposta o del

- diritto non dovuti, maggiorati degli interessi spettanti, nei termini previsti dalla legge per il rimborso dei tributi locali.
2. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il Concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.
 3. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
 4. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
 5. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione o nella dichiarazione che tiene luogo della stessa, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

TITOLO V

ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 29 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

1. Per la disciplina, tempi e modalità delle attività di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e delle procedure di riscossione coattiva della stessa, si rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 507/1993 e nella normativa, legislativa e/o regolamentare, al tempo vigente.

ART. 30 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Il Servizio Tributi o, se presente, il Concessionario affidatario della gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento, alla formale contestazione dell'evasione ed irrogano la relativa sanzione. Tale atto può essere contestualmente inoltrato alla Polizia Municipale per gli eventuali adempimenti di competenza finalizzati alla contestazione delle violazioni del Codice della Strada o di altre norme di legge o regolamento. Analogamente la Polizia Municipale può trasmettere al Servizio Tributi copia dei verbali e dei provvedimenti adottati in materia al fine di consentire l'eventuale recupero dell'imposta e del diritto evasi e l'applicazione delle sanzioni tributarie previste.

ART. 31 PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in violazione o difformità da leggi o regolamenti. Pertanto, in mancanza di autorizzazione o delle dichiarazioni sostitutive della stessa, ove previste, e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque ugualmente proceduto all'esposizione, lo stesso è in ogni caso tenuto a corrispondere il relativo tributo e la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal D. Lgs. n. 507/1993, dal presente Regolamento e dalla normativa al tempo vigente.

2. L'avvenuto ed il corretto pagamento dell'imposta e la presentazione nei termini della dichiarazione fiscale prevista dalla norma: a) non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, anche in sanatoria, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria; b) non costituisce in ogni caso sanatoria o regolarizzazione della propria posizione ad eccezione, ovviamente, di quella fiscale.

ART. 32 SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'entità e modalità di applicazione delle sanzioni tributarie si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 33 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, delle NTA del PGIP nonché di qualunque altro provvedimento agli stessi correlato, si applica a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in concorso con i soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché con chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso, la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Sono fatte salve le diverse ed ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

TITOLO VI

CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PGIP

ART. 34 CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, DELLE AFFISSIONI E DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Comune di Altamura provvede a dotarsi di un Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Affissioni e di Norme Tecniche di Attuazione. La redazione di tali documenti deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente – in particolar modo delle prescrizioni del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione - e deve uniformarsi ai criteri e ai principi di seguito elencati:

- 1) Prevedere la predisposizione, all'interno del PGIP, di un Piano delle Affissioni che, in modo dettagliato e puntuale, individui il fabbisogno degli impianti di affissione per il Comune di Altamura (per uso istituzionale, commerciale, etc.), la superficie disponibile (da suddividere in base all'uso e nel rispetto delle superfici minime previste dalla norma in rapporto al numero degli abitanti) e la loro collocazione ottimale, anche su spazi privati e con riserva di uso esclusivo, contemperando sia le esigenze delle zone centrali sia delle zone periferiche e di sviluppo della città. L'approvazione del Piano delle Affissioni, per la sua natura esecutiva e suscettibile di variazioni e modifiche periodiche, è di competenza della Giunta Comunale.
- 2) Individuazione della tipologia e della quantità dei mezzi pubblicitari ammessi - con particolare riferimento agli impianti di natura permanente - ed elaborazione di opportune schede tecniche.
- 3) Disciplina delle procedure per la richiesta ed il rilascio/diniego/revoca delle autorizzazioni e dei tempi massimi per l'istruttoria e la conclusione dei procedimenti, tenuto conto della diversa complessità e difficoltà delle singole procedure e della irrinunciabile esigenza di semplificazione che deve informare i moderni rapporti tra l'amministrazione ed i cittadini/utenti/contribuenti.
- 4) Previsione di un eventuale periodo transitorio prima dell'applicazione integrale delle nuove norme al fine di predisporre le opportune azioni per la repressione dell'abusivismo nel settore e per incentivare l'emersione e l'eventuale sanatoria del sommerso. A tal fine potrà essere prevista la realizzazione di un censimento degli impianti esistenti.
- 5) Previsione di divieti per particolari fattispecie al fine di garantire un sufficiente decoro urbano e di evitare fenomeni di vero e proprio inquinamento estetico e visivo con il proliferare di esposizioni pubblicitarie improvvisate, incontrollate e disordinate.
- 6) Previsione e disciplina del fenomeno cosiddetto degli "aggregati di impianti".
- 7) Suddivisione del centro abitato in zone omogenee, prevedendo deroghe al Codice della Strada e prescrizioni più restrittive e/o divieti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, per l'effettuazione della pubblicità nel centro storico e nelle zone centrali di maggiore densità abitativa. Le caratteristiche essenziali di ciascuna zona omogenea saranno riportate nelle norme tecniche di attuazione e la suddivisione dovrà trovare adeguata rappresentazione cartografica.
- 8) Le norme tecniche per l'installazione su spazi ed aree private di impianti di pubblicità, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.
- 9) Eventuale adeguamento del PGIP e delle Affissioni nel caso di allargamento dei centri abitati e di incremento delle zone residenziali, industriali, artigianali, ecc. .

TITOLO VII

ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 35 NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione dell'art. 6 (IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO), il Comune provvederà alla ricognizione degli impianti esistenti, di quelli che devono essere sostituiti per vetustà o altro e del fabbisogno di nuovi impianti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Le istanze e/o i progetti di installazione di impianti pubblicitari di servizio giacenti o in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno oggetto di formale diniego o rigetto. In ogni caso sono fatte

salve le precedenti concessioni e/o autorizzazioni rilasciate, fino alla scadenza della loro validità.

2. Al fine di concedere alle imprese operanti nel settore un periodo di tempo di 12 mesi per adeguare la propria organizzazione al presente Regolamento, le disposizioni di cui all'art. 22 (SPAZI PRIVATI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI), comma 2, 3, 4, 5 e 6 entrano in vigore al termine del periodo di adeguamento nei termini prescritti. A quella data dovrà cessare l'utilizzo degli assiti, steccati, recinzioni di cantiere e simili per le affissioni dirette da parte di privati ed imprese. In ogni caso sono fatte salve le eventuali precedenti concessioni e/o autorizzazioni rilasciate, fino alla scadenza della loro validità.
3. Sino al perfezionamento delle procedure di affidamento al Concessionario di cui all'art. 27, la gestione del tributo e del servizio delle pubbliche affissioni sono effettuati in forma diretta da parte del Comune, con l'eventuale ausilio di supporti tecnici o strumentali esterni.

ART. 36 ABROGAZIONI E NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e relative Norme Tecniche di Attuazione di cui all'art. 34 si rinvia, in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 30/11/1994 e il Disciplinare di organizzazione e rilascio di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 07/04/2004.
3. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2016.